

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1026-ter}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAROCCO, PICCOLI, BASSI, BELCI, FEDERICO, LA ROCCA, LUCCHESI, MARZOTTO CAOTORTA, MORAZZONI, PICCINELLI, TOMBESI, ZOPPI

Presentata il 18 gennaio 1977

Norme in materia di programmazione portuale

(Già articoli: 1, primo comma, da 2 a 9, da 31 a 33 e 37 della proposta n. 1026 « Riforma dell'ordinamento portuale » stralciati dall'Assemblea, nella seduta del 28 novembre 1978).

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ORGANI

DELLA PROGRAMMAZIONE PORTUALE

ART. 1.

(Compiti del Ministro della marina mercantile).

Il Ministro della marina mercantile promuove e attua la politica portuale marittima, nel quadro della programmazione economica nazionale e secondo le modalità indicate dalla presente legge, sulla base del Piano nazionale dei porti di cui al successivo articolo 8.

ART. 2.

*(Costituzione e attribuzioni
del Comitato nazionale dei porti).*

Presso il Ministero della marina mercantile è costituito il Comitato nazionale dei porti. Esso ha i seguenti compiti:

a) studia e predispone il Piano nazionale dei porti di cui al successivo articolo 8;

b) redige una relazione annuale sullo stato dell'economia portuale, seguendo, al livello nazionale, l'attuazione degli indirizzi di politica portuale già programmati;

c) esamina e dà parere sui progetti di sviluppo, miglioramento e coordinamento dei collegamenti del sistema dei trasporti marittimi con gli altri sistemi di trasporto;

d) dà parere obbligatorio per l'approvazione dei piani regolatori portuali sotto il profilo della loro idoneità al fabbisogno e della loro rispondenza alle direttive del Piano nazionale dei porti;

e) dà parere per l'approvazione dei piani esecutivi di cui all'articolo 11, relativamente ai porti classificati di preminente interesse nazionale in base all'articolo 15, lettera b);

f) svolge analisi relative alle gestioni portuali ed indica i criteri intesi ad accrescere l'economicità e l'efficienza delle gestioni stesse;

g) dà parere obbligatorio sulle proposte del Governo relative alla creazione, fusione e trasformazione di Enti o Consorzi autonomi portuali, Provveditorati al porto e Aziende dei mezzi meccanici e magazzini, nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale;

h) dà parere sulla determinazione delle tariffe dei servizi nei porti di preminente interesse nazionale;

i) dà parere su tutti gli altri temi portuali per i quali, obbligatoriamente o facoltativamente, sia interpellato dal Ministro della marina mercantile;

l) studia ogni altra questione rilevante per la politica portuale, al fine di aumentare il grado di produttività e di competitività dei porti.

Il Comitato esamina periodicamente lo stato di attuazione del Piano nazionale nonché quello dei piani esecutivi dei porti, formulando osservazioni e proposte.

ART. 3.

*(Composizione
del Comitato nazionale dei porti).*

Il Comitato nazionale dei porti è presieduto dal Ministro della marina mercantile, che può all'uopo delegare il Sottosegretario, ed è composto:

1) dai titolari delle seguenti Direzioni generali del Ministero della marina mercantile o da un loro sostituto: demanio marittimo e porti; lavoro marittimo e portuale; navigazione e traffico marittimo; naviglio; pesca marittima;

2) dal titolare della Direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici o da un suo sostituto;

3) dall'ispettore generale delle capitanerie di porto o da un suo sostituto;

4) da un rappresentante, avente qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, per ciascuno dei seguenti Ministeri: bilancio e programmazione economica; commercio con l'estero; finanze; industria, commercio e artigianato; partecipazioni statali; tesoro; trasporti;

5) da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

6) da due rappresentanti dei lavoratori portuali e da un rappresentante per ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale;

7) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di utenti portuali: agenti marittimi; armatori; commercianti; industriali; spedizionieri;

8) dai presidenti delle conferenze organizzative portuali di cui al successivo articolo 5;

9) dai presidenti degli enti autonomi che gestiscano porti di preminente interesse nazionale;

10) da un esperto per ciascuno dei seguenti campi: economia dei trasporti; economia dello sviluppo industriale; opere marittime; problemi finanziari; urbanistica e assetto del territorio; nonché da esperti di altri campi che risultino di particolare interesse per l'attività del Comitato, fino ad un massimo di cinque.

I componenti di cui al n. 10 costituiscono un gruppo di lavoro permanente del Comitato. Esso ha il compito di svolgere le analisi, le istruttorie e le verifiche necessarie all'espletamento delle funzioni del Comitato plenario. Tale gruppo elegge nel

proprio interno un coordinatore ed imposta la propria attività secondo un programma riferito all'ordine dei lavori del Comitato. Ove occorra, per ricerche e documentazioni di carattere specifico esso può avvalersi di istituti e organismi tecnico-scientifici esterni iscritti in apposito albo da istituire con decreto del Ministro della marina mercantile.

I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro della marina mercantile. La nomina avviene previa designazione: per quanto riguarda quelli di cui al n. 4) del primo comma del presente articolo, delle rispettive amministrazioni; per quanto riguarda quello di cui al n. 5), del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; per quanto riguarda quelli di cui ai nn. 6) e 7), delle rispettive organizzazioni sindacali e di categoria più rappresentative su scala nazionale. I componenti di cui al n. 10) sono designati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e, alla scadenza, possono essere riconfermati. I componenti eventualmente nominati nel corso del quinquennio per sopperire alle vacanze che si siano formate nelle varie categorie, rimarranno in carica fino al compimento del quinquennio.

Gli uffici di segreteria del Comitato sono costituiti da un segretario e da tre vice-segretari, scelti dal Ministro della marina mercantile fra il personale direttivo dell'amministrazione centrale o periferica.

ART. 4.

(Convocazione e funzionamento del Comitato nazionale dei porti).

Il Comitato nazionale dei porti viene convocato dal Ministro della marina mercantile una volta al trimestre, ovvero in qualsiasi tempo su richiesta di almeno dieci suoi membri.

Le adunanze del Comitato sono valide quando siano presenti almeno venti componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il gruppo di lavoro di cui al secondo comma del precedente articolo viene convocato dal coordinatore quando necessario, e comunque almeno una volta al mese.

Nel corso della propria attività il Comitato potrà interpellare qualsiasi organo della pubblica amministrazione in grado di fornire dati ed indicazioni utili per l'atti-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vità stessa. In ogni caso, esso dovrà richiedere ad ogni singola regione marittima elementi conoscitivi in merito alle situazioni ed ai programmi di ordine economico e territoriale che possano riflettersi sui rispettivi porti.

ART. 5.

(Istituzione e compiti delle conferenze organizzative portuali).

Sono istituite le conferenze organizzative portuali dell'Alto Tirreno, del Basso Tirreno, dell'Jonio e Basso Adriatico, dell'Alto Adriatico, della Sicilia e della Sardegna.

Le conferenze si riuniscono periodicamente per formulare raccomandazioni e proposte, collaborando con l'amministrazione della marina mercantile.

Il Ministro della marina mercantile, di sua iniziativa o su proposta del Comitato nazionale dei porti, richiede alle conferenze organizzative portuali relativamente ai porti della rispettiva circoscrizione:

a) elementi per la redazione del piano nazionale dei porti;

b) parere per l'approvazione dei piani regolatori dei porti che non siano di preminente interesse nazionale, sotto il profilo della reciproca compatibilità in base al piano nazionale;

c) parere obbligatorio per l'approvazione dei piani esecutivi di cui all'articolo 11, riferiti ai porti che non siano di preminente interesse nazionale;

d) osservazioni sull'andamento delle gestioni portuali;

e) parere sulla creazione, fusione e trasformazione di enti e consorzi autonomi portuali, di provveditorati al porto o di aziende dei mezzi meccanici e magazzini, nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale;

f) proposte per la classificazione e specializzazione dei porti non di preminente interesse nazionale;

g) parere sulla determinazione delle tariffe dei servizi nei porti non di preminente interesse nazionale;

h) parere su ogni altra questione che abbia rilievo per la politica portuale nazionale.

ART. 6.

(Composizione delle conferenze organizzative portuali).

Il presidente di ciascuna conferenza organizzativa portuale è il direttore della di-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

reazione marittima presso la quale la conferenza trovasi istituita.

La conferenza è composta come segue:

- 1) dai direttori delle direzioni marittime comprese nel rispettivo ambito;
- 2) dai comandanti delle capitanerie di porto comprese nel rispettivo ambito;
- 3) dai titolari degli uffici del genio civile - opere marittime esistenti nell'ambito territoriale di competenza della conferenza organizzativa portuale;
- 4) dai capi delle circoscrizioni doganali comprendenti i porti di competenza della conferenza organizzativa portuale;
- 5) dai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato e dai direttori dei compartimenti dell'ANAS competenti per il territorio in cui ricadono i suddetti porti;
- 6) da tre rappresentanti per ogni Regione nel cui territorio rientrano i porti medesimi;
- 7) dai presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province nel cui territorio rientrano i porti di cui sopra, o da un loro rappresentante;
- 8) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune capoluogo di provincia il cui territorio sia compreso nell'ambito di competenza delle conferenze organizzative portuali;
- 9) da due rappresentanti dei lavoratori portuali dell'ambito territoriale di competenza della conferenza e da tre rappresentanti per ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale;
- 10) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di utenti portuali dell'ambito territoriale di competenza della conferenza: agenti marittimi, armatori; commercianti; industriali; spedizionieri;
- 11) dal presidente di ogni ente autonomo di gestione portuale e di ogni azienda dei mezzi meccanici e magazzini che operi in un porto di competenza della conferenza.

Alle conferenze organizzative portuali interessanti i territori di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, partecipa un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

I componenti delle conferenze organizzative portuali sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile previa designazione: per quanto concerne quelli di cui al n. 6) del primo comma del presente articolo, del rispettivo consiglio regionale

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attraverso elezione che assegni due rappresentanti alla maggioranza e uno alla minoranza; per quanto concerne quelli di cui ai nn. 9) e 10), delle rispettive organizzazioni sindacali e di categoria più rappresentative su scala nazionale.

I componenti delle conferenze organizzative portuali restano in carica per cinque anni e, dopo la scadenza, possono essere confermati. I componenti che siano nominati nel corso del quinquennio per sopprimere ad eventuali vacanze formatesi nelle diverse categorie, rimarranno in carica fino al termine del quinquennio.

Ogni conferenza organizzativa portuale si avvale di un ufficio di segreteria costituito da un segretario, scelto, su proposta del rispettivo presidente, dal Ministro della marina mercantile fra il personale dell'amministrazione oppure del Corpo delle capitanerie di porto anche a disposizione.

ART. 7.

(Convocazione e funzionamento delle conferenze organizzative portuali).

Ciascuna conferenza organizzativa portuale viene convocata dal suo presidente almeno tre volte all'anno, ovvero in qualsiasi tempo su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le adunanze di ciascuna conferenza sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Nei casi di parità prevale il voto del presidente.

TITOLO II

STRUMENTI

DELLA PROGRAMMAZIONE PORTUALE

ART. 8.

(Piano nazionale dei porti).

Per aumentare il grado di competitività e di efficienza dei porti marittimi e per incentivare e migliorare il traffico nazionale ed internazionale, il Ministro della marina mercantile adotta il piano nazionale dei porti elaborato dal Comitato nazionale dei porti.

Il piano nazionale dei porti:

a) determina la categoria e la qualifica dei porti nei termini di cui all'articolo 14 e successivi:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) determina l'ambito territoriale dei porti in relazione alle esigenze del loro sviluppo, alle caratteristiche qualitative e quantitative del traffico che vi si svolge, ai servizi esistenti, ai collegamenti con il sistema aereo, idroviario, ferroviario e viario nazionale ed internazionale;

c) dispone nuovi insediamenti portuali che si palesino eventualmente necessari in rapporto al prevedibile andamento delle correnti di traffico od a nuove esigenze connesse con lo sviluppo industriale, determinando il numero, la categoria di appartenenza e la circoscrizione dei medesimi in base alla funzione loro assegnata;

d) per ciascun porto di preminente interesse nazionale di cui alla lettera b) dell'articolo 15, stabilisce piani di ristrutturazione, di conversione e di potenziamento, indicando e motivando le priorità ed i tempi da osservarsi per la loro realizzazione;

e) indica la previsione di spesa per tutte le opere e le attrezzature portuali marittime da realizzarsi, specificandone per ciascun porto, a seconda dei casi, l'ammontare da porre a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni e dei comuni, nonché degli enti o consorzi autonomi portuali, dei provveditorati al porto, delle aziende dei mezzi meccanici e della Cassa per il mezzogiorno;

f) per l'esecuzione delle opere previste e per l'ampliamento del demanio portuale mediante acquisizione di aree di proprietà pubblica o privata, nonché di beni patrimoniali dello Stato necessari a migliorare le funzioni portuali, indica le procedure espropriative da adottare e, per ciascun porto, le aree e le pertinenze che saranno cedute dallo Stato;

g) per agevolare l'esecuzione delle opere portuali la cui spesa sia assunta a carico degli enti autonomi portuali o di altri enti pubblici non territoriali, ovvero privati, determina i provvedimenti finanziari e tributari necessari per la concessione di mutui, la misura del contributo da porsi a carico del bilancio dello Stato, nonché le connesse esenzioni fiscali.

I progetti di costruzione, completamento, ampliamento e potenziamento delle opere e attrezzature portuali marittime proposti dalla Cassa per il mezzogiorno sono redatti d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e della marina mercantile, sentito il Ministero della difesa e, ove si tratti di opere rientranti nella competenza delle Regioni, sentita altresì la Regione interessata. Tali

progetti formano parte integrante del piano nazionale dei porti; per la loro esecuzione si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Approvazione, durata e revisione del piano nazionale dei porti).

Il piano nazionale dei porti, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i titolari degli altri dicasteri interessati, sentito il CIPE anche al fine del coordinamento del piano stesso col piano generale dei trasporti disposto dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 377, e previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, viene approvato dal Parlamento con apposita legge.

Il piano avrà durata decennale. Ogni cinque anni il Governo è delegato a provvedere ad una revisione del piano, sentito il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile ed in base alle indicazioni del Comitato nazionale dei porti.

ART. 10.

(Primo insediamento del comitato nazionale dei porti).

Il Ministro della marina mercantile provvederà al primo insediamento del comitato nazionale dei porti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

All'atto del primo insediamento del comitato si prescinde dalla presenza in esso dei componenti di cui al n. 8) del primo comma dell'articolo 3. Da tale presenza si prescinde anche per le eventuali riunioni che abbiano luogo prima dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 37.

Per il primo insediamento del comitato e fino alla istituzione degli enti autonomi del porto indicati all'articolo 27, i componenti di cui al n. 9) del primo comma del citato articolo 3 sono i presidenti degli enti o dei Consorzi autonomi portuali o dei provveditorati al porto che gestiscono porti di preminente interesse nazionale, nonché, per i porti di preminente interesse nazionale non gestiti da uno di tali soggetti, il presidente dell'azienda dei mezzi meccanici che operi nel porto ovvero, quando questa manchi, il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia dove il porto è ubicato.

ART. 11.

(Regolamento del Comitato nazionale dei porti).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge è approvato con decreto del Capo dello Stato il regolamento relativo al funzionamento del comitato nazionale dei porti. Fino all'approvazione di tale decreto, per il funzionamento del comitato stesso vale il regolamento in vigore per il consiglio superiore della marina mercantile, in quanto applicabile.

ART. 12.

(Spese per il funzionamento del comitato nazionale dei porti).

Alle spese di funzionamento del comitato nazionale dei porti si provvede mediante il ricorso ad apposito fondo da istituire nell'ambito del bilancio del Ministero della marina mercantile. Tale fondo sarà alimentato dall'1 per cento dei proventi aggiuntivi risultanti dalla rivalutazione delle tasse e soprattasse di ancoraggio di cui all'articolo 42.

Nelle spese di funzionamento indicate al precedente comma rientra il compenso degli esperti di cui al n. 10) del primo comma dell'articolo 3, da determinarsi da parte del Ministro della marina mercantile con il decreto di nomina, per il quale si applicano criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Nelle dette spese rientrano altresì quelle che si rendano eventualmente necessarie per le ricerche e documentazioni di cui al secondo comma dello stesso articolo 3.

ART. 13.

(Competenza territoriale e sede delle conferenze organizzative portuali).

Il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato nazionale dei porti, entro tre mesi dal primo insediamento di quest'ultimo fissa con suo decreto: a) la circoscrizione di competenza territoriale delle conferenze organizzative portuali di cui all'articolo 5; b) la direzione marittima presso la quale avrà sede ciascuna conferenza; c) la data entro cui i direttori delle competenti direzioni marittime dovranno provvedere alla prima convocazione della rispettiva conferenza non oltre, comunque, i tre mesi dall'emanazione del decreto stesso.